

N. 00082/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00227/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2015, proposto da:
Hightel Towers S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Vizzari e Ugo De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Vizzari, in Reggio Calabria, Via Rausei, 38;

contro

Comune di Roccella Jonica, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n.1216 del 5 febbraio 2015 a firma del responsabile dell'Area urbanistica e demanio del Comune di Roccella Jonica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e /o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
- dell'ordinanza n.40 del 12 dicembre 2014 a firma del sindaco del Comune di Roccella Jonica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2015 e depositato il 31 marzo 2015, la società Hightel Towers ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del provvedimento del Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Roccella Jonica, prot. n. 1216 del 5 febbraio 2015, e dell'ordinanza del Sindaco n. 40 del 12 dicembre 2014, sulla base dei quali l'amministrazione comunale ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione in via Trastevere n. 76 di un impianto di comunicazioni elettroniche della rete Hightel Towers per il collegamento alla banda internet tramite tecnologia Hiperlan, volta al miglioramento della qualità del servizio e all'ampliamento delle aree di copertura radio mobile per Hightel Towers.

2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di diritto rappresentato dalla violazione degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, d. lgs. n. 267/2000, nonché degli artt. 86, comma 3, 87, commi 5 e 9, e 90, d. lgs. n. 259/2003; incompetenza; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto; vizio di motivazione e di istruttoria; illegittimità in via derivata.

Il provvedimento con cui è stato espresso il su menzionato parere sfavorevole, secondo prospettazione di parte ricorrente, sarebbe viziato per invalidità derivata dall'ordinanza sindacale n. 40 del 12.12.2014, emanata in difetto dei presupposti di legge.

In mancanza di apposito regolamento non sarebbe, poi, esercitabile la facoltà dell'amministrazione comunale di sospendere *sine die* l'istruttoria dei procedimenti

autorizzatori già avviati.

4. L'amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

5. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2015 il collegio, con ordinanza n. 106/2015 ha rigettato la domanda cautelare per difetto del presupposto del *periculum in mora*.

6. In riforma della su citata ordinanza, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3101/2015 ha rimesso la causa a questo Tribunale per una sollecita definizione del merito del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

7. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2015 la causa è stata discussa per passare, quindi, in decisione.

8. Il ricorso è fondato.

Il diniego di autorizzazione oggetto del presente gravame è motivato in riferimento al fatto che l'impianto, consistente in una palina portantenne e in apparecchiature tecnologiche per le telecomunicazioni ricoverate all'interno di armadi metallici prefabbricati, dovrebbe essere collocato nel centro urbano cittadino, ovvero nell'area ricadente nel divieto di installazione "*sia in via provvisoria che in via definitiva, di nuove antenne di telefonia mobile fino all'emanazione del Piano Strutturale Associato che prevede nel suo regolamento edilizio e urbanistico le linee normative relative all'installazione di nuove antenne necessarie per la telefonia mobile*", di cui all'ordinanza sindacale n. 40/2014. L'ordinanza sindacale su citata, emanata ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, d. lgs. n. 267/2000, è illegittima per difetto dei presupposti di legge.

L'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, infatti, riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili.

A sua volta l'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti "*nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare*

gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”

Per pacifica giurisprudenza amministrativa, l'adozione di siffatti provvedimenti deve trovare fondamento nei presupposti dell'urgenza (indifferibilità dell'atto) e della contingibilità (straordinarietà ed imprevedibilità dell'evento), potendo essere emanati solo a fronte di situazioni imprevedute e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (*ex multis*, Cons. St. Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024; Cons. Stato Sez. V, Sent., 23 settembre 2015, n. 4466).

Peraltro, altrettanto concordemente, si afferma che tali provvedimenti debbano contenere una esaustiva motivazione circa la concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge nonché l'indicazione di un termine finale, non essendo configurabili effetti di durata indefinita, in quanto un'efficacia *sine die* contrasterebbe con il carattere eccezionale e temporaneo loro proprio.

Presupposti tutti che difettano nella vicenda *de qua*.

Il provvedimento risulta, infatti, laconicamente motivato, non prevede alcun termine finale di efficacia e soprattutto si palesa, in difetto degli stessi presupposti dell'improcrastinabilità ed urgenza, illegittimamente “sostitutivo” del regolamento comunale, fonte secondaria cui dovrebbe essere demandata in via ordinaria la disciplina delle autorizzazioni all'installazione degli impianti di telefonia, di cui il Comune di Roccella Jonica risulta, allo stato, privo.

Dalla rilevata illegittimità dell'ordinanza sindacale n. 40/2014, atto presupposto del gravato diniego, discende, in via derivata, l'illegittimità dello stesso provvedimento prot. n. 1216 del 5 febbraio 2015.

9. Per le ragioni esposte il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento prot. n. 1216 del 5 febbraio 2015 e l'ordinanza sindacale n. 40 del 12 dicembre 2014.

Condanna il Comune di Roccella Jonica, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Francesca Romano, Referendario, Estensore

Angela Fontana, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)